



INTESA
per l'amicizia e la collaborazione
tra
la Regione del Veneto
e
la Contea Spalatino-Dalmata

La Regione del Veneto della Repubblica Italiana e la Contea Spalatino-Dalmata della Repubblica di Croazia, di seguito denominate le Parti, al fine di rafforzare i rapporti e favorire reciprocamente lo sviluppo dei rispettivi territori, attraverso un'ampia attività di collaborazione, sulla base dei principi di reciprocità, mutuo rispetto e reciproca fiducia, hanno raggiunto la seguente Intesa.

Articolo 1

Le Parti, nell'ambito delle rispettive competenze, promuoveranno attività finalizzate a favorire reciprocamente lo sviluppo dei rispettivi territori e ad intensificare la collaborazione nei settori di comune interesse.

Articolo 2

La presente Intesa si applica nel pieno rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi, nonché in conformità con gli obblighi internazionali e con quelli derivanti dall'appartenenza dell'Italia e della Croazia all'Unione Europea.

Articolo 3

Le Parti promuoveranno i reciproci rapporti, al fine di creare legami più solidi tra di loro, tra istituzioni di ricerca ed istruzione, università, nel rispetto della loro autonomia, organizzazioni economiche, per favorire azioni di interscambio nei settori dell'amministrazione pubblica, del commercio e dell'economia, della scienza e tecnologia, del sistema sanitario, dell'agricoltura e selvicoltura, industria agroalimentare e vitivinicolo, del turismo, dello sport, della formazione ed istruzione, delle grandi reti di trasporto e della gestione del territorio, nonché della valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Le attività finalizzate al sostegno delle azioni di collaborazione tra le imprese saranno attuate per la Regione del Veneto nell'ambito delle proprie competenze.



af6423a1



Articolo 4

Le Parti favoriranno lo scambio di conoscenze ed esperienze tra ricercatori, favoriranno l'organizzazione di seminari scientifici, incontri di lavoro e altre iniziative congiunte nell'ambito delle attività previste dalla presente Intesa.

Articolo 5

Le Parti collaboreranno al fine di scambiarsi informazioni su commercio e investimenti e promuovere scambi di visite di delegazioni commerciali e di operatori del mondo economico.

Articolo 6

Le Parti promuoveranno la partecipazione di proprie delegazioni a fiere e manifestazioni economiche, sportive e culturali nei rispettivi territori dandone anticipata comunicazione.

Articolo 7

Le Parti promuoveranno la collaborazione nell'ambito degli strumenti di programmazione dell'Unione Europea.

Articolo 8

Le iniziative per l'applicazione della presente Intesa, nonché le condizioni di realizzazione delle azioni comuni, saranno definite di comune accordo tra le Parti nel corso di incontri periodici organizzati in data e luogo stabiliti dalle Parti, o tramite lo scambio di informazioni.

Articolo 9

Le Parti informeranno le Rappresentanze diplomatiche competenti per territorio dei rispettivi Paesi sullo stato di avanzamento delle iniziative programmate in attuazione della presente Intesa.

Articolo 10

Tutte le attività previste o scaturenti dall'attuazione della presente Intesa troveranno copertura, per la Parte italiana, nel bilancio regionale, senza generare oneri finanziari a carico dello Stato.

Articolo 11

Le Parti previo mutuo consenso - e da parte italiana in osservanza di quanto disposto all'articolo 6, comma 2, della legge n. 131/2003 - potranno introdurre emendamenti alla presente Intesa, che costituiranno parte integrante della medesima e seguiranno procedure analoghe a quelle adottate per l'approvazione della presente Intesa.



af6423a1



Articolo 12

Qualsiasi divergenza di vedute che possa insorgere nell'interpretazione o nell'attuazione della presente Intesa sarà risolta in via amichevole, mediante consultazioni dirette tra le Parti.

Articolo 13

La presente Intesa acquista efficacia all'atto della firma ed avrà una durata di 10 anni. Essa potrà essere rinnovata espressamente tra le Parti attraverso comunicazione scritta e nel rispetto delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti nazionali. Ciascuna Parte potrà porre termine in qualsiasi momento all'efficacia della presente Intesa tramite comunicazione scritta all'altra Parte. La disdetta comunque non pregiudicherà la realizzazione dei progetti già intrapresi sulla base dell'Intesa stessa.

Fatto a _____, il _____ in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e croata, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per la

Regione del Veneto

Per la

Contea Spalatino-Dalmata



af6423a1

